CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ARTICOLO 2477 c.c. e D.L. N. 162 DEL 30 DICEMBRE 2019 (MILLE PROROGHE)

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha modificato l'articolo 2477, secondo comma, del codice civile, ampliando le condizioni in presenza delle quali le società a responsabilità limitata sono tenute a nominare l'organo di controllo o il revisore.

In fase di prima applicazione della norma, è stato previsto che la nomina dell'organo di controllo dovesse essere deliberata entro il 16 dicembre 2019, successivamente, tale termine è stato successivamente prorogato dal decreto Milleproroghe, il quale ha stabilito che tale nomina debba, invece, essere deliberata e entro il termine di previsto dal codice civile per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali e cioè di 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

	S.R.L.: LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE AI TEMPI DELL'EMERGENZA COVID-19			
ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	**CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme**	**IL CODICE CIVILE**	**APPLICAZIONE**	**CONTROLLI REGISTRO IMPRESE**
Nominato entro il 16 dicembre 2019	**Art. 379 Codice Crisi di impresa.** Entro la data del 16 dicembre 2019, le società a responsabilità limitata che abbiano superato i limiti dimensionali previsti, devono nominare l'organo di controllo/revisore e se del caso, adeguare l'atto costitutivo o lo statuto alle nuove previsioni normative.	**S.R.L. – art. 2477 c.c.** L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. **S.R.L. - art. 2478-*bis* c.c.** Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli artt. 2423 e seguenti del c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci, di approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435 c.c.. **Art. 2429 c.c.** Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. **Art. 2435 c.c.** Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., è depositata nel Registro delle imprese	Secondo Assonime, il primo bilancio in ordine al quale per i sindaci/revisori neo-nominati si pone l'obbligo di redigere le relazioni previste dall'articolo 2429 c.c. è quello relativo all'esercizio successivo all'anno della loro nomina (1° gennaio - 31 dicembre 2020). Per altri commentatori, invece, il conferimento dell'incarico, entro la data del 16 dicembre 2019, seguito dalla relativa accettazione dell'incarico da parte dell'organo di controllo, costituisce elemento dirimente sull'obbligatorietà dell'attività di revisione, per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019. L'Ufficio del Registro delle imprese di Torino aderisce al secondo orientamento tra quelli sopra indicati.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, a fronte della nomina dell'organo di controllo/revisione nell'anno 2019, verifica che al bilancio sia stata allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c..**

ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme	IL CODICE CIVILE	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Nominato entro il 16 dicembre 2019, con effetto dal 1° gennaio 2020	**Art. 379 Codice Crisi di impresa.** Entro la data del 16 dicembre 2019, le società a responsabilità limitata che abbiano superato i limiti dimensionali previsti, devono nominare l'organo di controllo/revisore e se del caso, adeguare l'atto costitutivo o lo statuto alle nuove previsioni normative.	**S.R.L. – art. 2477 c.c.** L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore **S.R.L. - art. 2478-bis c.c.** Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli artt. 2423 e seguenti del c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci, di approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435 c.c.. **Art. 2429 c.c.** Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. **Art. 2435 c.c.** Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., è depositata nel Registro delle imprese.	Il differimento degli effetti della delibera di nomina, con assunzione dell'incarico dell'organo di controllo/revisore nominato a decorrere dal 1° gennaio 2020, impone l'obbligo di redigere le relazioni previste dall'articolo 2429 c.c. a decorrere dall'esercizio successivo all'anno della loro nomina (1° gennaio - 31 dicembre 2020).	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, pertanto, a fronte di una nomina dell'organo di controllo/revisione nell'anno 2019, ma con effetti differiti, non richiede che al bilancio al 31/12/2019, sia allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c.**

ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme	IL CODICE CIVILE	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Nominato entro la data di approvazione del bilancio al 31/12/2019	**Art. 8 Milleproroghe** Entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, le società a responsabilità limitata che abbiano superato i limiti dimensionali previsti, nominano l'organo di controllo/revisore e se del caso, adeguano l'atto costitutivo o lo statuto alle nuove previsioni normative.	**S.R.L. – art. 2477 c.c.** L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. **S.R.L. - art. 2478-bis c.c.** Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli artt. 2423 e seguenti del c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci, di approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435 c.c.. **Art. 2429 c.c.** Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. **Art. 2435 c.c.** Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., è depositata nel Registro delle imprese.	L'organo di controllo e il revisore nominati redigono le relazioni previste dall'articolo 2429 c.c. a decorrere dall'anno in cui hanno ricevuto ed accettato l'incarico (2020).	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, pertanto, a fronte di una nomina dell'organo di controllo/revisione nell'anno 2020, non richiede che al bilancio al 31/12/2019 sia allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c..**

ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme	IL CODICE CIVILE	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Revisore nominato entro il 16 dicembre 2019, successivamente revocato	**Art. 4 D.M. 261/2012** Costituisce "giusta causa" di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.		Secondo alcuni commentatori, a fronte dell'entrata in vigore del decreto Milleproroghe, si configurerebbe un'ipotesi di giusta causa, della quale l'assemblea potrebbe prendere atto, per deliberare la revoca del revisore nominato entro il 16/12/2019. Secondo altri non sarebbe possibile procedere alla revoca, ai sensi dell'articolo 4 c. 1, lett. i) del DM 261/2012, poiché il decreto Milleproroghe si sarebbe limitato a prevedere una riapertura dei termini (nomina da deliberare "*entro la data di approvazione*" e non "*con l'approvazione*" dei bilanci 2019), senza determinare una situazione di sopravvenuta giusta causa di revoca del revisore già nominato. Si discute se la revoca abbia o meno effetto retroattivo.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, pertanto:** - **in caso di domanda di iscrizione della cessazione del revisore nominato entro il 16 dicembre 2019, non esegue alcun controllo sul merito della revoca, in quanto di natura sostanziale e non meramente formale, e procede all'iscrizione;** - **trattandosi di un'scrizione avvenuta in mancanza delle condizioni di legge, tuttavia, segnala l'iscrizione al Giudice del registro, affinché, se ritiene provveda ex art. 2191 c.c.;** - **non dovrebbe richiedere che al bilancio al 31/12/2019 sia allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c..** **In ogni caso, occorre valutare sempre il tenore delle delibera di revoca.**

ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme	IL CODICE CIVILE	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Revisore nominato entro il 16 dicembre 2019, successivamente dimissionario	**Artt. 5 D.M. 261/2012** Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni solo quelle previste dall'art. 5 del D.M..		Il linea generale, si ritiene che le dimissioni volontarie del revisore, non si ritengono possibili per mancanza di "idonee circostanze". La proroga del termine, previsto per la nomina del revisore, dal decreto Milleproroghe, non costituisce "circostanza idonea". Con riguardo alla presentazione e agli effetti delle dimissioni, l'art. 6 del D.M. n. 261/2012 stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo. Le dimissioni, in quanto atto recettizio, hanno effetto dalla data in cui l'organo amministrativo ne viene a conoscenza. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dallo stesso revisore legale o dalla società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, pertanto:** - **in caso di domanda di iscrizione della cessazione del revisore nominato entro il 16 dicembre, non esegue alcun controllo sul merito delle dimissioni, in quanto controllo di natura sostanziale e non meramente formale, e procede all'iscrizione;** - **richiede che al bilancio al 31/12/2019 sia allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c.**

ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE	CODICE DI IMPRESA/MILLEPRO-ROGHE e altre norme	IL CODICE CIVILE	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Sindaco/collegio sindacale "decadenza" o "revoca"		**S.r.l. – art. 2477 c.c.:** Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.P.A. **Art. 2399 c.c.** Le cause di decadenza dalla carica di sindaco sono soltanto quelle elencate nell'articolo. **Art. 2400 c.c.** I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale sentito l'interessato La cessazione dall'ufficio di sindaco deve essere iscritta nel Registro delle imprese, a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni.	Non è possibile ricondurre la proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo, stabilita dal decreto Milleproroghe, né a una situazione di causa di decadenza tra quelle previste dall'art. 2399 del c.c. né a una giusta causa di revoca assembleare ai sensi dell'articolo 2400 c.c., per cui il sindaco deve rimanere in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Inoltre nei casi di revoca per giusta causa la delibera deve essere approvata con decreto del Tribunale.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, pertanto:** - **in caso di domanda di iscrizione della cessazione del sindaco nominato entro il 16 dicembre 2019, qualunque sia la motivazione, non esegue alcun controllo sul merito della causa della cessazione dall'incarico, in quanto controllo di natura sostanziale e non meramente formale, e procede all'iscrizione;** - **trattandosi di un'scrizione avvenuta in mancanza delle condizioni di legge, tuttavia, segnala l'iscrizione al Giudice del registro, affinché, se ritiene provveda ex art. 2191 c.c.** - **non dovrebbe richiedere che al bilancio al 31/12/2019 sia allegata copia delle relazioni di cui all'articolo 2429 c.c..** **In ogni caso, occorre valutare sempre il tenore delle delibera di revoca o le eventuali dichiarazioni rese a seguito di cessazione per decadenza.**